



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3014 di data 8 novembre 2021

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
Autorizzazione per la realizzazione di un nuovo chiosco, posto sulla p.f. 2548/1, in C.C. Zambana II, nell'area sciistica della Paganella, in Comune di Terre d'Adige.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Sara Bonazza, del Servizio impianti a fune e piste da sci, Sara Sbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Elisabetta Romagnoni del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 18 ottobre 2021, prot. n. 750159, con la quale la ditta individuale Mirco Michelin, con sede in Zambana, Vicolo dei Ciclamini, 12, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per la realizzazione di un chiosco stagionale, da rimuovere durante le stagioni estive, posto sulla p.f. 2548/1, in C.C. Zambana II, nell'area sciistica della Paganella, in Comune di Terre d'Adige.

Visti gli elaborati progettuali ed ulteriori integrazioni, presentati in allegato alla domanda, evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Raffaele Battan, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	documentazione fotografica-signed.pdf	750159	18/10/2021	A03
2	Relazione tecnica-signed-1.pdf	750159	18/10/2021	A07
3	Tav 01 Estratto mappa e inserimento urbanistico-signed.pdf	750159	18/10/2021	A08
4	Tav 02 Planimetria - Pianta - Sezione - Prospetti-signed.pdf	750159	18/10/2021	A10

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede il posizionamento sulla p.f. 2548/1 C.C. Zambana II, di un chiosco per la distribuzione di prodotti confezionati dal "Rifugio Malga Zambana" da utilizzare esclusivamente durante le stagioni invernali del quale è programmata la rimozione nelle stagioni estive. Il box prefabbricato è completamente rivestito in legno d'abete, di dimensioni 5.00 x 2.90 m e altezza media 2.70 m. La struttura viene posata direttamente sul manto nevoso opportunamente compattato senza movimenti terra, fondazioni e allacciamenti fissi.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la ditta individuale Mirco Michelin con sede in Zambana, Vicolo dei Ciclamini, 12, alla posa di un chiosco esclusivamente durante le stagioni invernali, posto sulla p.f. 2548/1, in C.C. Zambana II, nell'area sciistica della Paganella, in Comune di Terre d'Adige, quali risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di disporre che il chiosco prefabbricato dovrà essere rimosso entro 60 giorni dalla chiusura della stagione sciistica (chiusura invernale degli impianti funiviari);
3. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste per il controllo di competenza;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr